



# ANCeSCAO

## **STATUTO**

*Approvato nell'Assemblea Nazionale  
tenutasi a Bellaria il 21 ottobre 2013*



# TITOLO I

## Costituzione, durata, sede, scopo

### **Articolo 1 – Costituzione, Logo**

1. E' costituita un'associazione nazionale di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI E ORTI", che assume l'acronimo ANCeSCAO, di seguito indicata come Associazione.

2. L'Associazione ha finalità di promozione sociale, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, rubricata "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e, per gli effetti della predetta legge, è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

3. Con Decreto del Ministro dell'Interno n. 559/C 4749.12000.A (113) del 4 marzo 1994, l'Associazione è stata riconosciuta quale "Ente Nazionale con finalità assistenziali", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

4. L'Associazione adotta un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

### **Articolo 2 – Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 3 – Sede**

1. L'Associazione Nazionale ha sede a Bologna. Con delibera del Consiglio Nazionale, per esigenze funzionali, possono essere istituiti uffici e sedi secondarie in Italia e all'estero, in località di particolare interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

### **Articolo 4 – Finalità, scopi, strumenti**

1. L'Associazione persegue, senza alcun fine di lucro, finalità di utilità e solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei propri soci e iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di razza e di sesso. Essa opera in piena autonomia, secondo metodi democratici e partecipativi, attraverso le proprie strutture territoriali dotate di autonomia giuridica, patrimoniale, economica e amministrativa.

2. L'Associazione si propone come finalità:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- h) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane.

**3.** Per il più efficace conseguimento delle finalità sopra elencate, l'Associazione si prefigge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di promuovere e realizzare le seguenti attività:

- a) lo sviluppo qualitativo delle iniziative tendenti a realizzare attività culturali, ricreative, solidali, artistiche;
- b) la conduzione di orti;
- c) le attività ludico-motorie, la ginnastica di mantenimento, le cure termali come prevenzione, mantenimento e cura della salute;
- d) l'attivazione del turismo sociale solidale, quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi e scambi internazionali e quale accrescimento della qualità della vita;
- e) l'azione di sviluppo e valorizzazione su tutto il territorio nazionale delle proprie strutture associative di base;

- f) la formazione di operatori e dirigenti dell'associazione nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria, e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
- g) lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi di comunicazione/informazione interni ed esterni all'Associazione;
- h) lo sviluppo della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;
- i) la diffusione di direttive e provvedimenti locali, regionali, nazionali ed europee a favore delle persone anziane e delle loro organizzazioni;
- j) la promozione e la partecipazione a progetti locali, regionali, nazionali ed europei, nell'interesse dei propri associati;
- k) la promozione di tutte le attività istituzionali, connesse e complementari, per il raggiungimento dei fini statutari, dotandosi di strutture non lucrative adeguate.

## **TITOLO II**

### **Soci**

#### **Articolo 5 - Soci**

1. Il numero dei Soci è illimitato.
2. Possono essere Soci dell'Associazione gli enti privati senza scopo di lucro, che abbiano la natura di associazione di promozione sociale, che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
3. Possono altresì aderire all'Associazione enti privati costituiti quali organizzazioni di volontariato, purché si riconoscano nei principi e nelle regole del presente Statuto.
4. La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9.
5. E' espressamente escluso qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

#### **Articolo 6 – Modalità di adesione**

1. L'adesione dei Soci all'Associazione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto delle norme e dei principi sanciti nel presente Statuto (requisiti inderogabili, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: finalità di promozione e di solidarietà sociale; assenza di fini di lucro; principi di democrazia e di elet-

tività degli organi amministrativi; partecipazione e collegialità; titolarità di diritti e doveri per tutti gli associati; trasparenza amministrativa) ed è vincolata all'acquisizione dell'Attestato di Adesione e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale tessera per i propri iscritti, i quali acquisiscono il diritto di accesso nelle strutture dei Soci aderenti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei loro statuti e regolamenti. Il possessore della tessera associativa è iscritto dell'Associazione.

2. L'Ente che intende aderire all'Associazione deve inoltrare un'apposita domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale, al competente coordinamento territoriale di cui al successivo art. 12, il quale, accertati i requisiti inderogabili di cui al precedente comma, ne delibera, con giudizio motivato, l'adesione e richiede - all'Associazione - il rilascio dell'Attestato di Adesione annuale. Contro l'eventuale delibera motivata di diniego di adesione è ammesso appello avanti al Collegio dei Probiviri di cui al successivo Art. 24. Il rinnovo dell'adesione non comporta ulteriore delibera da parte del coordinamento provinciale o comprensoriale.

## **Articolo 7 – Contributo associativo**

1. Ciascun Socio deve corrispondere all'Associazione il contributo associativo annuale determinato in funzione del numero dei propri iscritti sulla base della quota fissa annualmente determinata dal Consiglio Nazionale.

2. Il contributo associativo è versato all'Associazione tramite le strutture territoriali competenti, nei termini e con le modalità fissati dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio medesimo provvede a determinare la quota parte di competenza dell'Associa-

zione nazionale e indica quelle di competenza delle Strutture Territoriali.

3. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

## **Articolo 8 – Partecipazione democratica**

1. I Soci dell'Associazione hanno:

a) il diritto di:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, anche attraverso le sue articolazioni territoriali;
- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto;
- eleggere gli organi direttivi, di garanzia e di controllo dell'Associazione e delle sue strutture territoriali, e di essere eletti;

b) il dovere di:

- osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza dei principi e delle norme statutarie da parte degli iscritti;
- versare il contributo associativo nei termini e con le modalità prescritte.

## **Articolo 9 – Perdita qualifica di Socio**

### **1. La qualità di Socio cessa:**

- a) per rinuncia o revoca dell'adesione del Socio, a seguito di apposita delibera assembleare, formalizzata per iscritto all'Associazione;
- b) per esclusione del Socio aderente deliberata, con giudizio motivato, dal Consiglio Nazionale dell'Associazione, su proposta del coordinamento territoriale competente, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie o quando svolge attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione;
- c) per decadenza causata da mancato versamento del contributo associativo annuale, anche parziale, nei termini prescritti;
- d) per estinzione giuridica del Socio aderente.

**2.** Le comunicazioni di esclusione devono essere inoltrate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Socio aderente, nella persona del proprio legale rappresentante, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto.

## TITOLO III

### Struttura territoriale dell'Associazione

#### **Articolo 10 – Strutture territoriali**

1. L'Associazione opera sul territorio attraverso le strutture provinciali o comprensoriali e regionali, denominate Coordinamenti, i quali, dotati di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica, ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale. Essi sono regolati dai propri Statuti, che devono contenere le norme e i principi sanciti nel presente Statuto e nei Regolamenti Nazionali (requisiti inderogabili), per le cui congruità e legittimità è chiamato ad esprimersi il Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo articolo 24. I Coordinamenti sono riconosciuti dall'Associazione con atto deliberativo del Consiglio Nazionale.

2. I Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali sono costituiti dai Soci aderenti all'Associazione che hanno sede nel territorio della Provincia o nel territorio comprensoriale.

3. I Coordinamenti Regionali sono costituiti dai Soci aderenti all'Associazione che hanno costituito i Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali e che hanno sede nel territorio della Regione.

4. I legali rappresentanti o i delegati di ciascun Socio aderente costituiscono l'Assemblea dei soci della struttura territoriale. Essi hanno diritto, a norma dei propri statuti, di eleggere il proprio Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri e di essere eletti.

5. I Coordinamenti Regionali e Provinciali o Comprensoriali saranno oggetto di verifica disciplinare al riscontrarsi delle seguenti circostanze:

- a) violazioni delle norme statutarie;
- b) mancato funzionamento (per un periodo superiore a sei mesi) dei propri organi dirigenti o esecutivi;
- c) impossibilità di funzionamento dei propri organi dirigenti o esecutivi;
- d) gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti, compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione, del marchio e degli altri segni distintivi dell'Associazione;
- e) omessa presentazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo statuto e dal Regolamento nazionale;
- f) gravi irregolarità amministrative e/o contabili.

Una o più delle suddette violazioni, constatate dal Coordinamento Regionale competente per territorio, in riferimento ai Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali, ovvero dal Consiglio Nazionale, in riferimento alle regioni in cui manchi il Coordinamento Regionale e ai Coordinamenti Regionali medesimi, saranno contestate al Coordinamento interessato mediante comunicazione scritta, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro giorni 15 dall'avvenuta ricezione, il Coordinamento destinatario può appellarsi al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto, il quale dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della relativa istanza. Se ri-

sulta confermata la constatazione, il Coordinamento Regionale istante, ovvero il Consiglio Nazionale, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della pronuncia del Collegio dei Probiviri, deve indire un'Assemblea territoriale per la costituzione del nuovo Coordinamento. La procedura disciplinare non è sospesa in pendenza di ricorso.

## **Articolo 11 - I Coordinamenti**

**1.** I Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali e Regionali costituiscono i livelli di coordinamento dell'Associazione sul territorio, rappresentandola, al rispettivo livello territoriale, nei confronti delle istituzioni locali, dei sindacati, della società civile.

**2.** I Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali e Regionali:

- a) raccolgono le istanze e le sollecitazioni atte a promuovere iniziative che consentano lo sviluppo sociale e organizzativo degli organismi aderenti;
- b) si adoperano per proporre e/o incentivare per i Centri aderenti attività di formazione e assistenza gestionale, amministrativa, fiscale e tributaria nonché per attuare metodi di comunicazione e divulgazione delle disposizioni normative, delle politiche e delle scelte statutarie.

**3.** Le deliberazioni dei Coordinamenti territoriali devono essere assunte in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione.

## **Articolo 12 - Coordinamento Provinciale o Comprensoriale**

1. I Soci aderenti all'Associazione che hanno sede nel territorio della Provincia o nel territorio Comprensoriale costituiscono, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore o di un delegato, il Coordinamento Provinciale o Comprensoriale.

2. E' la sede responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati al territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte regionali e nazionali. Per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento.

3. L'Assemblea del Coordinamento Provinciale o Comprensoriale, costituita ai sensi del comma 1, elegge periodicamente secondo il proprio statuto:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- i propri candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per la composizione del Consiglio Nazionale.

4. Il Coordinamento Provinciale o Comprensoriale, secondo il proprio Statuto:

- a) vigila sul rispetto dei principi statutari e sulla corretta con-

duzione e gestione della vita associativa dei Soci aderenti all'Associazione; a tal fine riceve annualmente, entro i termini prescritti, copia del bilancio e/o rendiconto annuale approvato;

- b) delibera in ordine all'accoglimento della domanda di adesione presentata da un Socio;
- c) propone, con giudizio motivato, al Consiglio Nazionale l'eventuale esclusione di un Socio aderente;
- d) consegna annualmente a ciascun Socio aderente l'Attestato di Adesione e le tessere dell'Associazione per i propri iscritti;
- e) trasmette al proprio Coordinamento Regionale la graduatoria degli eletti e non eletti da proporre all'Assemblea Nazionale per la composizione del Consiglio Nazionale.

**5.** L'anno sociale del Coordinamento Provinciale o Comprensoriale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento Provinciale o Comprensoriale, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il bilancio e/o il rendiconto consuntivo predisposto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, inviandone copia al Coordinamento Regionale.

### **Articolo 13 – Coordinamento Regionale**

**1.** I Soci aderenti all'Associazione che hanno costituito i Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali e che hanno sede nel territorio della Regione costituiscono, in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero di un delegato, il Coordinamento Regionale.

2. E' la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei coordinamenti territoriali. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio, garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Applica e fa applicare le norme e le direttive emanate da un livello superiore. Sussistendone i presupposti, constata le violazioni disciplinari di cui all'art. 10, comma 5. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale.

3. L'Assemblea del Coordinamento Regionale, costituita ai sensi del comma 1, elegge periodicamente secondo il proprio Statuto:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

4. Ciascun Coordinamento Regionale propone all'Assemblea Nazionale l'elenco degli eletti e non eletti per la composizione del Consiglio Nazionale.

5. L'anno sociale del Coordinamento Regionale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo regionale approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio e/o il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, redatto dall'organo direttivo, secondo le proprie norme statutarie, inviandone copia all'Associazione Nazionale.

## **TITOLO IV**

### **Struttura Nazionale**

#### **Articolo 14 – Organi Nazionali**

1. Sono organi della Associazione Nazionale:
  - a) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
  - b) il Consiglio Nazionale;
  - c) il Presidente Nazionale;
  - d) l'Esecutivo di Presidenza;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 15 – Assemblea Nazionale dei Soci**

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci, di seguito denominata Assemblea Nazionale, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è rappresentativa di tutti i Soci.
2. L'Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti dei Soci aderenti, ovvero dai delegati scelti tra i propri iscritti, in regolare possesso dell'Attestato di Adesione per l'anno sociale in cui è convocata, ed in regola col pagamento del contributo associativo annuale, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale ed

in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale, indicati nel regolamento.

3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, qualora non delegati e senza diritto di voto, i membri del Consiglio Nazionale, i membri dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e i Presidenti dei Coordinamenti Provinciali o Comprensoriali e Regionali.

4. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita ed atta a deliberare qualora sia presente, anche a mezzo delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea Nazionale, per mezzo delega scritta, non più di un altro Socio della stessa provincia o comprensorio avente diritto di parteciparvi. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, tranne per quanto stabilito in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui non venga richiesto il voto segreto dalla legge ovvero dal venti per cento dei suoi componenti.

## **Articolo 16 – Convocazione e compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata con lettera scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, recapitata, anche via fax, almeno 30 giorni prima della riunione, dal Consiglio Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario e di norma ogni tre anni; il Consiglio Nazionale convoca altresì l'Assemblea Nazionale qualora lo richieda almeno un quarto dei Soci rappresentativi di almeno tre regioni.

**2.** L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle scelte programmatiche e sui criteri di conduzione dell'Associazione;
- b) discutere ed approvare le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Nazionale;
- c) nominare, con voto palese, in apertura dei lavori, quando è convocata per la elezione degli organi nazionali, le Commissioni previste dal Regolamento;
- d) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio Nazionale, previa determinazione del numero dei suoi componenti definito in funzione dell'indice di rappresentatività, calcolato in base al numero degli iscritti dei Soci aderenti all'Associazione, tenuto conto delle graduatorie degli eletti e dei non eletti, trasmesse dai Coordinamenti Regionali;
- e) nominare ogni tre anni:
  - 1. i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - 2. i membri del Collegio dei Probiviri.

**3.** Di ogni seduta dell'Assemblea Nazionale è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale che è depositato entro 30 giorni nella Sede della Presidenza Nazionale.

**4.** Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea Nazionale verrà data informazione ai Soci aderenti nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Nazionale.

**5.** Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano le strutture territoriali e i Soci aderenti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

## **Articolo 17 – Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo decisionale dell'Associazione ed è espressione dei Soci aderenti.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. E' eletto dall'Assemblea Nazionale, in ossequio a quanto disposto al precedente art. 16, co. 2, lettera d).
4. Ha il compito di:
  - a) tradurre in progetto strategico pluriennale gli indirizzi approvati dall'Assemblea Nazionale;
  - b) approvare programmi annuali di realizzazione del progetto pluriennale;
  - c) approvare iniziative presentate dai vari organi istituzionali;
  - d) convocare l'Assemblea Nazionale dei Soci, in base alle forme e ai criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale contestualmente deliberati;
  - e) eleggere, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Nazionale e il vice Presidente del Consiglio Nazionale;
  - f) eleggere il Presidente Nazionale, uno o due Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario, ed il Tesoriere;
  - g) costituire l'Esecutivo di Presidenza, composto dal Presidente Nazionale, dal o dai due Vice Presidenti Nazionali, dal Tesoriere e da almeno quattro ulteriori membri, uno

dei quali assume le funzioni di Segretario, cui assegnare la responsabilità delle Commissioni di lavoro, scelti tra i suoi componenti, purché il numero complessivo dei suoi membri sia sempre dispari;

- h) revocare i membri dell'Esecutivo di Presidenza, anche singolarmente, su richiesta motivata presentata da almeno il 25% dei componenti il Consiglio Nazionale e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- i) revocare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, su richiesta motivata presentata da almeno il 25% dei componenti del Consiglio stesso e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- j) adottare i provvedimenti, di sua pertinenza, di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 10;
- k) deliberare in merito alla eventuale esclusione di un Socio aderente;
- l) costituire le Commissioni di lavoro;
- m) designare e/o revocare i rappresentanti dell'Associazione nelle organizzazioni nazionali ed internazionali;
- n) nominare esperti su proposta dell'Esecutivo di Presidenza, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori degli organi nazionali;
- o) nominare e/o revocare il Direttore Responsabile ed il Direttore Editoriale della rivista "Anziani e Società" edita dall'Associazione;

- p) deliberare in merito al compenso del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- q) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- r) approvare i Regolamenti interni e le eventuali modifiche;
- s) deliberare la quota fissa per la determinazione del contributo associativo annuale che ciascun Socio deve corrispondere all'Associazione;
- t) approvare entro il 30 novembre di ogni anno il calendario delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, predisposti dall'Esecutivo di Presidenza;
- u) approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio e/o il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, predisposto dall'Esecutivo di Presidenza;
- v) deliberare l'affiliazione/partecipazione dell'Associazione ad altre Associazioni nazionali ed internazionali, senza scopo di lucro, nel rispetto delle proprie finalità statutarie;
- w) approvare un apposito regolamento per determinare i criteri e le modalità in materia di rimborsi spese valevoli per tutta l'Associazione;
- x) deliberare la presentazione e/o la partecipazione a bandi nazionali e/o europei per il finanziamento dei progetti;
- y) adottare le modifiche statutarie che si rendono necessarie al fine di inserire clausole obbligatorie per sopravvenute norme di legge;

z) deliberare su ogni altro argomento che, per legge o per Statuto, non è di competenza dell'Assemblea Nazionale.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio e/o rendiconto consuntivo, i componenti del Comitato Esecutivo non possono votare.

6. Entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Soci che lo ha eletto per la elezione del Presidente del Consiglio Nazionale, del Vice Presidente del Consiglio Nazionale, del Presidente Nazionale, del o dei Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario, e per la costituzione dell'Esecutivo di Presidenza.

7. Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente a mezzo posta, fax, e-mail, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo. E' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. E' altresì convocato dal suo Presidente su richiesta motivata di almeno il venti per cento dei suoi componenti.

8. Le delibere del Consiglio Nazionale, salvo quanto previsto alle lettere h) ed i) del precedente comma 4), sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, sempreché non sia richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il venti per cento dei suoi componenti.

9. In caso di morte, dimissioni o impedimenti permanenti, il componente il Consiglio Nazionale viene sostituito dal primo dei non eletti, in base alla graduatoria trasmessa dal Coordinamento Regionale di appartenenza. Le sostituzioni effettuate nell'ambito del triennio di vigenza del Consiglio Nazionale, de-

cadono con la scadenza del mandato del Consiglio Nazionale medesimo.

**10.** Nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, oltre la metà dei membri del Consiglio Nazionale, l'intero Consiglio decade e i consiglieri rimasti devono, entro 60 giorni, convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale. L'Assemblea Nazionale dovrà tenersi non oltre 30 giorni dall'avvenuta convocazione. Il mandato dei nuovi eletti durerà tre anni.

**11.** Nell'elezione degli organi dirigenti o nei casi personali il voto è sempre segreto.

**12.** Di ogni seduta del Consiglio Nazionale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato entro 15 giorni nella sede sociale e trasmesso ai componenti il Consiglio Nazionale per l'approvazione nella prima seduta successiva.

**13.** Ciascun componente il Consiglio Nazionale può chiedere ed ottenere copia di verbali e atti deliberativi.

## **Articolo 18 – Presidente del Consiglio Nazionale e Vice Presidente**

**1.** Il Presidente del Consiglio Nazionale è garante del suo funzionamento democratico e della coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio stesso con gli orientamenti espressi dall'Assemblea Nazionale. Convoca il Consiglio, concordandone con il Presidente Nazionale l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori.

**2.** In caso di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio Nazionale può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

## **Articolo 19 – Presidente Nazionale dell’Associazione**

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

3. Il Presidente Nazionale resta in carica per tre anni, salva la possibilità di dimissioni anticipate o revoca, ed esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, quali:

- a) convocare e presiedere l’Esecutivo di Presidenza;
- b) svolgere le funzioni delegategli dall’Esecutivo di Presidenza;
- c) convocare e presiedere la Conferenza delle Regioni di cui al successivo art. 21.

4. Il Presidente Nazionale può essere rieletto consecutivamente una sola volta. L’incarico è incompatibile con altra carica di Presidenza negli organi nazionali e nelle strutture di coordinamento regionali e provinciali o comprensoriali, oltre che con quelle di componente dei Collegi dei Revisori e dei Proviviri.

5. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Nazionale; nel caso in cui risultino eletti due Vice Presidenti Nazionali, è sostituito dal Vice che assume le funzioni di Vicario. Il o i Vice Presidenti Nazionali possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

## **Articolo 20 – Esecutivo di Presidenza**

1. L'Esecutivo di Presidenza, costituito ai sensi del precedente articolo 17, comma 4, lettera g), è lo strumento di attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale e coordina la realizzazione delle iniziative dallo stesso approvate.

2. È composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal o dai due Vice Presidenti Nazionali, dei quali il Vicario coadiuva il Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporanei;
- c) dal Tesoriere, che provvede alla gestione delle funzioni amministrative e contabili dell'Associazione;
- d) da almeno quattro ulteriori membri, uno dei quali assume le funzioni di Segretario, cui assegnare la responsabilità delle Commissioni di lavoro, scelti tra i componenti del Consiglio Nazionale, purché il numero complessivo dei suoi membri sia sempre dispari.

3. Di ogni seduta dell'Esecutivo è disposto a cura del Presidente e del Segretario il verbale, che verrà proposto per l'approvazione nella prima seduta successiva.

4. Il Presidente del Consiglio Nazionale è invitato permanente alle riunioni dell'Esecutivo di Presidenza.

## **Articolo 21 – Conferenza delle Regioni**

1. La Conferenza delle Regioni è organo consultivo dell'Associazione.
2. È costituita dai Presidenti dei Coordinamenti Regionali.
3. È convocata e presieduta dal Presidente Nazionale, anche su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti dei Coordinamenti Regionali.
4. Il Presidente del Consiglio Nazionale vi partecipa di diritto.
5. Possono essere invitati i componenti dell'Esecutivo di Presidenza a seconda delle questioni poste in discussione.
6. La Conferenza delle Regioni svolge i seguenti compiti:
  - a) prende atto dei provvedimenti legislativi e regolamentari assunti da ciascuna Regione, dagli Enti Locali e degli eventuali conseguenti programmi territoriali dell'Associazione, ai fini di una eventuale migliore diffusione ed armonizzazione;
  - b) dà parere su iniziative e progetti territoriali di interesse generale e su questioni nazionali che coinvolgono le strutture territoriali.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che verrà proposto per l'approvazione nella prima seduta successiva.

## **Articolo 22 – Incompatibilità**

1. L'appartenenza agli organi di direzione dell'Associazione Nazionale e delle strutture territoriali è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali in istituzioni pubbliche, quali Regioni, Province e Comuni ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.

## **Articolo 23 – Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo dell'Associazione e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione.

2. Assume inoltre le funzioni di controllo contabile e:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio e il parere tecnico sul bilancio preventivo;
- d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale, ai sensi del precedente articolo 16. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dal Consiglio Nazionale. Devono essere esterni all'Associazione.

4. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C..

5. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

6. Di ogni seduta è disposto il verbale.

## **Articolo 24 – Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e professionale competenza giuridica in relazione alla natura dell'incarico. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

2. In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Proboviro, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata originaria del mandato.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente.

4. La carica è incompatibile con altre cariche negli organismi nazionali dell'Associazione e nelle sue strutture territoriali.

5. Il Collegio si esprime:

a) sulla congruità e legittimità degli statuti delle strutture territoriali dell'Associazione;

b) entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma documentale in materia di:

- interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e del regolamento interno;
- esclusione del Socio aderente, in sede di appello, dopo aver sentito le parti coinvolte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del presente Statuto;
- istanze di appello dei Coordinamenti territoriali cui sono rivolti i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 5;
- controversie di natura statutaria e regolamentare fra Coordinamenti dell'Associazione, dopo aver sentito le parti interessate.

6. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

7. L'esecuzione delle decisioni del Collegio dei Probiviri è a cura dell'Esecutivo di Presidenza.

8. I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

### **Articolo 25 – Gratuità delle cariche elettive e trattamento degli incarichi**

1. Tutte le cariche elettive ad ogni livello sono gratuite. Spetta ai componenti degli organi elettivi il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, a norma del regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.



# TITOLO V

## Patrimonio, rendicontazione

### **Articolo 26 – Patrimonio**

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione Nazionale, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo, comprese le donazioni e i lasciti testamentari, accettati con beneficio di inventario, liberi da vincoli di destinazione.

2. I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

3. Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche

di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Articolo 27 – Rendiconto annuale**

1. Il bilancio e/o il rendiconto annuale, unitamente alle relative relazioni illustrative, è predisposto e redatto dall'Esecutivo di Presidenza, nella persona del Tesoriere, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Nazionale.

2. Il bilancio e/o il rendiconto annuale deve rappresentare adeguatamente, in apposito documento, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività complementari da quelle istituzionali ed esponendo analiticamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio e/o il rendiconto annuale, con i suoi allegati, con le relazioni dell'Esecutivo di Presidenza e del Collegio dei Revisori, è inviato ai componenti il Consiglio Nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione. Il Consiglio Nazionale ha l'obbligo di approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Successivamente, con opportune forme, viene portato a conoscenza di tutti i Soci.



## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 28 - Modifiche statutarie**

1. Il Consiglio Nazionale, in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Nazionale dei Soci, stabilendo data ed orario della sua convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento dell'Assemblea medesima.

2. L'Assemblea Nazionale dei Soci, chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega ad altro Socio della stessa provincia o comprensorio, della metà più uno dei Soci aventi diritto di parteciparvi, rappresentativi di almeno sei regioni. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, a mezzo delega, non più di un altro Socio.

3. Nella seduta di cui sopra, l'Assemblea Nazionale dei Soci:

- a) preliminarmente nomina il Presidente dell'Assemblea;
- b) approva le modifiche di Statuto, con il voto favorevole dei tre/quinti dei Soci presenti.

#### **Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e/o la liquidazione dell'Associazione sono attribuiti all'Assemblea Nazionale dei Soci e la relativa delibera

è assunta con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei Soci aventi diritto di parteciparvi.

2. I Soci aventi diritto di partecipare all' Assemblea impossibilitati a prendervi parte possono delegare altro Socio della stessa provincia o comprensorio avente diritto di parteciparvi. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, a mezzo delega, non più di un altro Socio.

3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o la liquidazione nominerà un liquidatore, il quale, estinte tutte le obbligazioni in essere, devolgerà il patrimonio residuo dell'Associazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 30 - Rinvio a leggi**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia di enti di tipo associativo.

### **Articolo 31 - Norme transitorie**

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, riunita a Bellaria in data 21 ottobre 2013, entra in vigore il 22 ottobre 2013.



